



**FEDERAZIONE ITALIANA
TIRO DINAMICO SPORTIVO**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

TRIBUNALE FEDERALE DI PRIMO GRADO

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 0006/FITDS/2022 RG. PROC. FED. F.I.T.D.S

a carico del Sig.: ANTONIO PERRONE [REDACTED] tesserato FITDS [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Il giorno 17 febbraio 2023 nel procedimento in epigrafe dinanzi al Tribunale Federale di primo grado composto da:

Avv. Angelo Vitale - Presidente

Avv. Antonio Simonelli – Vice Presidente

Avv. Lorenzo Di Giacomo – Componente

sono comparsi per la procura Federale, il sig. procuratore Bruno Nigro e, per la parte incolpata, l'avv. Alessio Sacchetti, unitamente alla parte personalmente.

Il Procuratore Federale, su invito del Collegio, illustra i fatti a sostegno dell'incolpazione, per come riportati nell'atto di incolpazione, a cui si riporta.

L'avv. Sacchetti evidenzia che il Tribunale dovrebbe chiedere al dott. Perrone presente se intenda esercitare il diritto a prendere la parola dopo il Procuratore Federale.

Il Collegio invita quindi la parte a prendere la parola, disponendo contestualmente e avvisando le parti che il verbale sarà reso in forma sintetica e riassuntiva e verrà letto alle parti a fine udienza per ogni eventuale osservazione o integrazione e, comunque, per l'approvazione.

La parte prende dunque la parola.

Il dott. Perrone afferma di avere dovuto registrare l'udienza in questione per ragioni di opportunità e per avere conferma delle violazioni che, a suo dire, ci sarebbero state. Peraltro, afferma che a suo dire le registrazioni sarebbero legittime. Il dott. Perrone afferma infatti che alla scorsa udienza vi sarebbe stata violazione del diritto ad essere ascoltato e che di tale violazione non vi sarebbe stata traccia nel verbale.

Il dott. Perrone contesta anche la condanna, statuita a carico dell'ASD nel precedente procedimento, in assenza di processo. Il dott. Perrone afferma che il Collegio, nel presente procedimento, ha mancato di chiedere alle parti se avessero raggiunto un accordo.



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

La parte, esaurite le sue dichiarazioni, si allontana spontaneamente dall'aula di udienza per farvi successivamente ritorno.

Il collegio invita l'avv. Sacchetti a prendere la parola.

L'avv. Sacchetti afferma che, per come illustrato negli atti difensivi a cui si riporta integralmente, il Tribunale non è competente a decidere questa causa, ai sensi dell'articolo 70, comma 3; inoltre il Tribunale dovrebbe astenersi visto che riguarda fatti per cui ha interesse; infine, il Tribunale dovrebbe astenersi anche alla luce del fatto che sarebbe pendente sul medesimo Tribunale un'indagine della Procura Generale del CONI, su denuncia del dott. Perrone. L'avv. Sacchetti si sofferma altresì sui vizi della sentenza della Corte di appello, che ha rigettato l'istanza di ricusazione, condannando altresì illegittimamente il dott. Perrone alle spese e con ciò dimostrando una mancanza di serenità. L'avv. Sacchetti lamenta altresì l'illegittimità dell'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte di appello, che ha deciso sulla ricusazione, atteso che – a suo dire – la sentenza andava solo comunicata alle parti ma non pubblicata e che tale pubblicazione abbia nociuto al dott. Perrone e alla serenità del Collegio. Al riguardo, l'avv. Sacchetti richiama anche l'art. 1, comma 2 del Regolamento. L'avv. Sacchetti insiste nella richiesta che il Tribunale si astenga ovvero che provveda a revocare la sentenza della Corte di appello sulla ricusazione e la condanna alle spese ivi riportata. L'avv. Sacchetti afferma che il verbale del Tribunale Federale, nel precedente procedimento disciplinare a carico del dott. Perrone, non sarebbe vero ma frutto di falso ideologico. Da ciò deriverebbe anche che quella sentenza è nulla e che la registrazione aveva dunque ragion d'essere e, anzi, è stato un atto dovuto a cui il dott. Perrone è stato costretto.

A questo punto, il componente del collegio Avv. Antonio Simonelli chiede all'Avv. Sacchetti un chiarimento sulle affermate ragioni di necessità della registrazione e, anzi, di affermata e supposta costrizione del dott. Perrone ad effettuarla.

L'avv. Sacchetti replica di avere già illustrato la questione sotto il profilo del conflitto di interessi tra il dott. Perrone e il Presidente della Federazione e di non avere altro da aggiungere.

L'avv. Sacchetti, proseguendo nel merito, illustra le ragioni di lesione dei diritti costituzionali del dott. Perrone. In conclusione, l'avv. Sacchetti insiste nella richiesta di ricusazione e, comunque, chiede che il dott. Perrone venga assolto e mandato esente da responsabilità, anche eventualmente in ragione della scriminante di cui all'articolo 51 c.p.

L'avv. Sacchetti, in via istruttoria, insiste nelle richieste formulate in atti, di trascrizione del file audio e



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

dell'escussione del sostituto procuratore federale avv. Armando Macrillò.

A questo punto, l'Avv. Nigro per la procura federale precisa che non vi è alcun accordo con l'incolpato per la definizione consensuale del procedimento, altrimenti sarebbe stato sottoposto al collegio ai sensi dell'articolo 46 del regolamento.

A questo punto, il Presidente dà lettura integrale del verbale alle parti, chiedendo alle stesse di esprimere assenso per approvazione rispetto al suo contenuto.

L'avv. Nigro per la procura federale, nonché il dott. Perrone e l'avv. Sacchetti esprimono assenso in relazione al contenuto del verbale, dandolo per sottoscritto per accettazione.

Alle ore 16,30, il Collegio si ritira in camera di consiglio, riservando il provvedimento.

* * *

Alle ore 17,10, all'esito della Camera di consiglio, il Presidente dà lettura, ai sensi dell'art. 53 del reg. giustizia e disciplina FITDS, del seguente dispositivo:

p.q.m.

rigettata la richiesta preliminare di astensione e ricusazione nonché le richieste istruttorie avanzate, dichiara il deferito Antonio Perrone responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'incolpazione, per violazione degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, lettera a) del RDG, e per l'effetto condanna il predetto Antonio Perrone alla sanzione dell'ammenda, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) RDG, consistente nell'obbligo di corrispondere alla FITDS una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00.

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, RGD FITDS, assegna il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Roma, 17 febbraio 2023

Il Tribunale Federale

Avv. Angelo Vitale (Presidente)

Avv. Antonio Simonelli (Vice Presidente)

Avv. Lorenzo Di Giacomo (Componente)

Il Presidente

Angelo Vitale